

N. 3920 DI REP.

N. 2439 DI RACC.

===== ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di maggio. =====

===== 12 maggio 2014 =====

In Milano, nel mio studio in Via Francesco Melzi d'Eril n. 26. =====

Avanti a me FAUSTINO COLIANNI Notaio in Milano, iscritto nel ruolo dei Notai del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, è presente: =
COLOMBO ILARIA STEFANIA, nata a Giussano il giorno 1 ottobre 1980, domiciliata in Verano Brianza, via Piave n. 9, in qualità di Presidente dell'Associazione "**BRAN-CO - BRANCA COMUNITARIA**", con sede in Monza, via Dante n. 5, Codice Fiscale 94626450152. =====

Persona della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale dichiara e conviene quanto segue, =====

===== al quale premette =====

- che con atto in data 27 febbraio 2013, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Monza e della Brianza, Ufficio territoriale di Vimercate, in data 28 febbraio 2013 al n. 803, Serie 3, e stata costituita l'Associazione "**BRAN-CO - BRANCA COMUNITARIA**", con sede in Monza, via Dante n. 5, Codice Fiscale 94626450152; =====

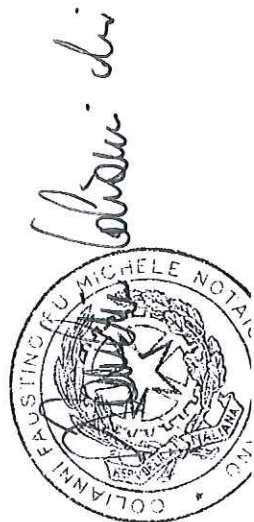
- che con atto a mio rogito in data 30 maggio 2013 al n. 3053/1907 di rep., registrato a Milano 6 in data 3 giugno 2013 al n. 12566 Serie 1T è stato adottato un nuovo Statuto sociale dando espresso mandato al Presidente dell'assemblea stessa perchè abbia a richiedere all'Autorità competente l'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. della Associazione, conferendogli tutti i più ampi poteri del caso e perchè abbia ad accettare e introdurre nelle delibere assunte con il medesimo atto le eventuali modificazioni, soppressioni e aggiunte che venissero richieste dall'Autorità competente ai fini dell'iscrizione dell'Associazione medesima nella detta Anagrafe Unica; =====

- che con atto a mio rogito in data 2 gennaio 2014 al n. 3599/2227 di rep. è stato modificato lo statuto di Associazione sostituendo l'art. 2 sotto richiesta dell'Agenzia delle Entrate; =====

- che l'Autorità competente ai fini dell'iscrizione dell'Associazione medesima nella detta Anagrafe Unica ha richiesto l'ulteriore modifica dello Statuto sociale sopra adottato, e in particolare variando nella forma, ma non nella sostanza gli articoli 1, 2, 3 e 8, con riunione in un unico articolo degli articoli 2 e 3 e conseguente rinumerazione di tutti gli articoli seguenti; =====

- che inoltre il presente atto è esente dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella allegata al

REGISTRATO A MILANO 6
IL 06/06/2014
N. 12646 SERIE 1T
ESATTI EURO 200,00



D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5 della Tabella del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, in quanto richiesto per finalità connesse all'applicazione in genere delle imposte relative alle ONLUS e che quindi viene ricevuto al solo fine dell'iscrizione dell'Associazione "BRAN-CO - BRANCA COMUNITARIA" stessa nel detto Registro Unico per la riscossione delle imposte relative all'Associazione medesima. =====

===== TUTTO CIO' PREMESSO =====

la Comparente nella prefata sua qualità dichiara di integrare il contenuto di cui agli articoli 1, 2 e 3 (che vengono riuniti nel nuovo articolo 2) e 8 (ora 7) dello Statuto, quale richiesto dell'Agenzia delle Entrate, nel testo che qui di seguito si riporta integralmente: =====

"art.1) E' costituita una associazione denominata =====

"Bran-Co - Branca Comunitaria ONLUS". =====

L'associazione utilizzerà l'acronimo ONLUS o la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. =====

L'associazione ha sede in Monza, Via Dante n. 5.". =====

"art.2) L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, facendosi specifico divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nella lett.

a) dell'art. 10 del D.Lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria e di beneficenza nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. In particolare l'Associazione intende: =====

a) effettuare iniziative di assistenza sociale e beneficenza alle famiglie e ai singoli nei casi di difficoltà economica, disagio sociale, sofferenza psicologica, precarietà lavorativa. =====

b) tutela dei diritti dell'infanzia con iniziative di contrasto alla pedofilia e alla pedo-criminalità in collaborazione con altre associazioni e organizzazioni non lucrative.Ecc. ==

c) Tutela dei diritti della donna sostenendo con ogni mezzo la maternità, promuovendo aiuti e offrendo assistenza alle madri in difficoltà in collaborazione con esperti in materia ed anche in collaborazione con altre associazioni e organizzazioni non lucrative.Ecc. =====

L'associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni. =====

Per il raggiungimento di questi fini l'Associazione è aperta al volontario contributo: ideale, di lavoro, di esperienza o

economico di tutti coloro che ne condividano gli scopi. =====

L'Associazione opera organizzando quali attività accessorie: =

- raccolte fondi occasionali; =====
- attività di sensibilizzazione sui temi della centralità della famiglia, della tutela della Vita, dell'aiuto comunitarista ai più deboli, della formazione etica dei più giovani; =
- gruppi di lavoro e giornate di impegno volontario finalizzate alla raccolta di materiali e contributi e dell'esplicamento di assistenza socio-familiare. =====

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari. =====

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.". =====

"art.7) Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello d'elettorato attivo e passivo. =====

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.". =====

In conseguenza di quanto sopra, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione quale risultante dalle modifiche sopra riportate al solo fine di ottenere l'iscrizione nella detta Anagrafe Unica. =====

Di quest'atto ho dato lettura alla Comparsa che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore 18,00 (diciotto e minuti primi zero), omessa la lettura dell'allegato per espresso esonero avuto dalla Comparsa e con il mio consenso. =====

Consta di due fogli scritti in parte con mezzi elettronici da persone di mia fiducia e in parte a mano da me notaio per cinque intere facciate e parte della sesta fin qui. =====

Firmato: ILARIA STEFANIA COLOMBO =====

Firmato: Faustino Colianni notaio =====

===== ***** =====

ALLEGATO "A" AL N. 3920 DI REP. N. 2439 DI RACC.

STATUTO =====

dell'Associazione =====

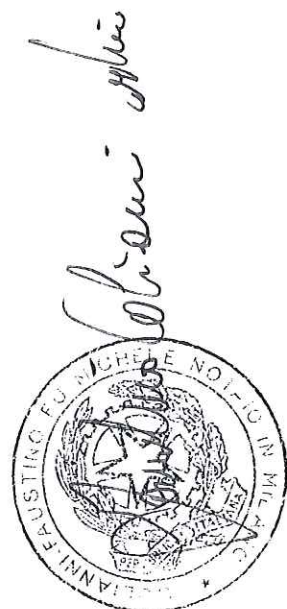
"Bran-Co - Branca Comunitaria ONLUS" =====

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE =====

art.1) E' costituita una associazione denominata =====

"Bran-Co - Branca Comunitaria ONLUS". =====

L'associazione utilizzerà l'acronimo ONLUS o la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. =====



L'associazione ha sede in Monza, Via Dante n. 5. =====

art.2) L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, facendosi specifico divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nella lett. a) dell'art. 10 del D.Lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria e di beneficenza nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. In particolare l'Associazione intende: =====

a) effettuare iniziative di assistenza sociale e beneficenza alle famiglie e ai singoli nei casi di difficoltà economica, disagio sociale, sofferenza psicologica, precarietà lavorativa. =====

b) tutela dei diritti dell'infanzia con iniziative di contrasto alla pedofilia e alla pedo-criminalità in collaborazione con altre associazioni e organizzazioni non lucrative.Ecc. ==

c) Tutela dei diritti della donna sostenendo con ogni mezzo la maternità, promuovendo aiuti e offrendo assistenza alle madri in difficoltà in collaborazione con esperti in materia ed anche in collaborazione con altre associazioni e organizzazioni non lucrative.Ecc. =====

L'associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni. =====

Per il raggiungimento di questi fini l'Associazione è aperta al volontario contributo: ideale, di lavoro, di esperienza o economico di tutti coloro che ne condividano gli scopi. =====

L'Associazione opera organizzando quali attività accessorie: =

- raccolte fondi occasionali; =====

- attività di sensibilizzazione sui temi della centralità della famiglia, della tutela della Vita, dell'aiuto comunitarista ai più deboli, della formazione etica dei più giovani; =
- gruppi di lavoro e giornate di impegno volontario finalizzate alla raccolta di materiali e contributi e dell'esplicamento di assistenza socio-familiare. =====

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari. =====

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente. =====

===== **PATRIMONIO** =====

art.3) Il patrimonio dell'associazione è costituito: =====

a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; =====

b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio; ==

c) da donazioni, legati, lasciti. =====

art.4) I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti: =====

a) dalle quote associative; =====

b) dai redditi dei beni patrimoniali; =====

c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche occasionali di fondi. =====

===== **ASSOCIATI** =====

art.5) I membri dell'associazione si suddividono in: =====

a) **Soci fondatori:** sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e che hanno contribuito ad insediare il primo Consiglio direttivo. =====

b) **Soci ordinari:** sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. =====

Possono essere persone fisiche, enti, associazioni, fondazioni, società pubbliche o private purchè rappresentate da una persona fisica e in regola con il versamento delle quote sociali. =====

c) **Soci onorari:** =====

- si tratta di personalità - persone fisiche, Enti, Associazioni o società pubbliche o private - alle quali è riconosciuto un particolare prestigio nella promozione degli scopi perseguiti dall'associazione o che si siano distinte per aver aiutato in modo significativo l'attività dell'Associazione stessa; =====

- il titolo di socio onorario viene conferito dal Presidente, su proposta di un socio fondatore e con il parere positivo della maggioranza del Direttivo; =====

- il socio onorario non è tenuto al pagamento delle quote sociali e la durata della qualifica, salvo rinuncia, s'intende vitalizia. =====

L'adesione all'associazione è libera e spontanea, effettuata tramite domanda scritta presentata al Direttivo, o a uno dei suoi membri, contenente i dati personali, l'autorizzazione a trattarli e l'autocertificazione di assenza di carichi pendenti e di non essere sottoposto a procedure concorsuali. =
L'ammissione è deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. L'eventuale diniego dovrà essere motivato. =====

art.6) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo. =====

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in ca-



so di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. La qualità di socio non è trasmissibile. =====

art.7) Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello d'elettore attivo e passivo. =====

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati. =====

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

art.8) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo. =====

Tale qualità si perde nei seguenti casi: =====

- per morte; =====

- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo; =====

- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dal Consiglio direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Revisore o al Collegio dei revisori, se nominato/i; =====

- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione. = L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. =====

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata. =====

===== **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** =====

Art.9) Sono organi dell'associazione: =====

a) l'Assemblea degli associati; =====

b) il Consiglio direttivo; =====

c) il Presidente; =====

d) il Segretario generale; =====

e) il Vice - Segretario; =====

f) il Revisore od il Collegio dei revisori. =====

===== **ASSEMBLEA** =====

art.10) L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio diret-

tivo e del Revisore o del Collegio dei revisori dei conti. =
L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il
Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia
fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associa-
ti. =====

art.11) Le assemblee sono convocate con avviso contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza
e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associa-
to a mezzo lettera, fax, messaggio di posta elettronica o
qualsiasi altro mezzo che garantisca la ricezione da parte
degli associati nonchè in tutti i casi mediante annuncio af-
fisso nei locali sociali almeno sette giorni prima della da-
ta fissata. =====

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la secon-
da convocazione. =====

art.12) Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l'ap-
provazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamen-
ti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei
soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. ==

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto fa-
vorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque
sia il loro numero. =====

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i
consiglieri non hanno voto. =====

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto oc-
corre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto
al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'asso-
ciatione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto fa-
vorevole di almeno tre quarti degli associati. =====

Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associa-
to mediante delega scritta. Ogni associato non può essere
portatore di più di due deleghe. Non sono ammessi voti per
corrispondenza. =====

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche median-
te mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di
cui si darà atto nei relativi verbali: =====

a. che sia consentito al presidente della riunione di accer-
tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento
della riunione, constatare e proclamare i risultati delle vo-
tazioni; =====

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-
zazione; =====

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-
l'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmet-
tere documenti. =====

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svol-



ta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. =====

art.13) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo assistito dal Segretario generale. =====

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale. =====

art.14) Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese. =====

===== CONSIGLIO DIRETTIVO =====

art.15) L'associazione è retta e amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dall'assemblea tra i soci con le modalità previste dall'art.13; essi durano in carica un esercizio e sono rieleggibili. =====

art. 16) Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. =====

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti. =====

art.17) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute. =====

art.18) Il Consiglio direttivo è convocato con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare. =====

Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. =====

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: =====

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. =====

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. =====

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

art.19) E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario. =====

art.20) Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. =====

Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti. =====

art.21) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di: =====

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione; =====
- b) convocare le assemblee; =====
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza; =====
- d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi; =====
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione; =====
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione; =====
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi; =====
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto; =====
- i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro; =====
- l) decidere la partecipazione dell'associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti; =====
- m) costituire e/o aderire ad A.T.I., joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica; =====
- n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari; =====
- o) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull'attività dell'associazione e le sue fina-



lità;

p) predisporre la Carta Etica dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

===== CARICHE SOCIALI =====

art.22) Il Consiglio direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente, il Segretario generale e il Vice-segretario che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

===== PRESIDENTE =====

art.23) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica un anno e può essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

Ha firma congiunta con il Segretario su ogni eventuale atto o contratto che impegni l'Associazione.

===== SEGRETARIO GENERALE =====

art.24) Il Segretario generale viene eletto con la maggioranza assoluta del Direttivo dura in carica un anno, ed è rieleggibile.

A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente e, se delegati dal Consiglio direttivo, il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio direttivo e dall'assemblea le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio direttivo.

Coadiuvava il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.

===== VICE SEGRETARIO =====

Coadiuvava il Presidente e il Segretario nella gestione dell'Associazione.

Viene eletto con maggioranza assoluta dal Direttivo e rimane in carica un anno, salvo revoca.

L'incarico è rinnovabile.

A lui compete la tenuta del registro dei soci.

Predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e la sottopone all'approvazione del Direttivo e, quindi, dell'Assemblea.

===== REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI =====

art.25) Possono essere nominati un Revisore o un Collegio dei revisori, quest'ultimo composto da tre membri, che eleggono tra loro un Presidente, nominati dall'assemblea anche tra persone non associate.

Qualora venisse a mancare il Revisore, il Consiglio Direttivo provvede a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo Revisore. Il Revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Revisore originario. Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del Collegio, gli altri provvedono a sostituirlo. Il revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Collegio che lo ha eletto. =====

Al Revisore od al Collegio dei revisori spetta il compito di: =====

a) controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea; =====

b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie; =====

c) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio. =====

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte. =====

I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo. =====

===== BILANCIO =====

art.26) L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. =====

art.27) Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli. =====

art.28) Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. =====

===== TRASFORMAZIONE - SCIOGLIMENTO =====

art.29) L'associazione, ai sensi dell'art. 2500 - octies

c.c. terzo comma, non potrà trasformarsi in società di capitali. =====

art.30) L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. =====

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra O.N.L.U.S. od a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, e comunque sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

===== RINVIO =====

art.31) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni e di ONLUS. =====

Firmato: ILARIA STEFANIA COLOMBO =====

Firmato: Faustino Colianni notaio =====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN N. SEI FOGLI PER DODICI FACCIATE COMPRESO IL FOGLIO DELLA PRESENTE MENZIONE. =====

L'ORIGINALE E' MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME. =====

SI RILASCIATA IN CARTA LIBERA PER USO FISCALE. =====

MILANO, DAL MIO STUDIO, ADDI' 30 GIU. 2014 =====

Faustino Colianni

